

ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA
PER SCAMBIO STUDENTI

TRA

Politecnico di Torino, con sede in corso Duca degli Abruzzi n. 24 – cap 10124 Torino, Codice Fiscale e P. IVA 00518460019, rappresentato dal Rettore prof. Marco Gilli, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

E

Politecnico di Milano con sede in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32 cap 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P. IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore Prof. Giovanni Azzone, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

PREMESSO

che il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano intendono collaborare a un programma di scambio didattico al fine di offrire ai propri studenti un'offerta formativa più ampia ed articolata nei settori di reciproco interesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano, grazie al programma di scambio oggetto del presente accordo, offriranno reciprocamente agli studenti iscritti presso i propri corsi di studio, che ne facciano richiesta, entro i limiti e le modalità di seguito precisati, l'opportunità di frequentare singoli corsi di insegnamento attivati presso l'altro Ateneo e di sostenere i relativi esami entro l'anno accademico di frequenza, esami che verranno a far parte del piano degli studi dello studente partecipante all'accordo.

Articolo 2

Il flusso di studenti verrà concordato per ogni anno accademico e ciascun Ateneo dovrà definire per tramite dei docenti di cui all'art. 6 eventuali limiti al numero di studenti da accogliere e identificare i corsi di studio, gli insegnamenti oggetto del programma di scambio e i relativi CFU riconoscibili, mediante delibere dei relativi organi competenti da trasmettere reciprocamente

Ciascun Ateneo dovrà inoltre definire le modalità di gestione del flusso degli studenti e le modalità di scambio dei dati secondo le regole riportate in un documento successivo, contenente le linee guida operative e da concordarsi tra le Parti.

Articolo 3

Gli studenti che vorranno essere selezionati per usufruire della possibilità di frequentare corsi e sostenere esami presso l'Ateneo ospitante dovranno rispondere ai requisiti di ammissione richiesti agli studenti dell'Ateneo ospitante medesimo e dovranno:

- essere regolarmente iscritti ad un corso di laurea o laurea magistrale presso la propria università e pagare le tasse d'iscrizione presso la medesima anche relativamente al periodo di studio che svolgeranno presso l'università ospitante;
- aver mantenuto durante il corso degli studi presso l'università di appartenenza e mantenere nel periodo di scambio presso l'università ospitante una condotta esemplare;
- rispettare le norme e i regolamenti didattici e di Ateneo dell'Università ospitante, anche in materia di sicurezza;

Articolo 4

Gli studenti che usufruiranno della possibilità offerta dal presente Accordo saranno esentati dal pagare le tasse d'iscrizione all'università ospitante, salvo diverso accordo scritto tra i due Atenei. L'Università ospitante potrà comunque richiedere il pagamento di corrispettivi per la fruizione di specifici servizi.

Articolo 5

Le parti si impegnano reciprocamente ad utilizzare il logo e la denominazione dell'altro Ateneo previa autorizzazione e per scopi strettamente collegati all'attuazione della presente convenzione.

Articolo 6

Per ciascun Ateneo vengono nominati due referenti con la funzione di coordinamento, di comunicazione e di attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto.

I referenti del Politecnico di Torino sono il Vice Rettore per la Didattica e il Vice Rettore per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico con delega all'Internazionalizzazione.

I referenti del Politecnico di Milano sono il Delegato del Rettore per la Ricerca e il Delegato del Rettore per la Didattica.

Articolo 7

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Gli studenti di entrambe le parti contraenti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive

modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 8

Il presente accordo non comporta l'assunzione di oneri economici a carico delle Università sottoscriventi.

Articolo 9

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante

consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonchè a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dei due Atenei, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Articolo 10

Il presente accordo entra in vigore con l'a. a. 2015/2016 per una durata di 3 anni accademici e sarà rinnovato di triennio accademico in triennio accademico tramite scambio di lettera tra le Parti, salvo disdetta da comunicare da una delle Parti, con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La scadenza dell'accordo non pregiudicherà i diritti degli studenti partecipanti al programma, che potranno comunque utilmente sostenere l'esame per gli insegnamenti frequentati entro il termine previsto al precedente art. 1.

Articolo 11

Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Milano quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 12

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura di entrambi i contraenti in parti uguali, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Articolo 13

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano,

Politecnico di Milano
Il Rettore pro tempore
(Prof. Giovanni Azzone)

Politecnico di Torino
Il Rettore pro tempore
(Prof. Marco Gilli)

Risultati della verifica del file:

convenzione polito-polimi ver 27.pdf.p7m

Numero di firmatari: **2**



Firmatario 1
GIOVANNI AZZONE
 Data di verifica 21.04.2015 8:27:26 GMT
 Ente Certificatore InfoCert Firma Qualificata
 Codice Fiscale ZZNGNN62S24F2050
 Nome Comune GIOVANNI AZZONE
 Stato IT
 Organizzazione POLITECNICO DI MILANO/80057930150
 Codice Identificativo 20125014861772
 Validità del certificato Dal 09.10.2012 12:53:28 GMT al 09.10.2015 0:00:00 GMT
 Data e ora della Firma 09.03.2015 11:12:46 GMT
 Data della CRL 21.04.2015 8:15:16 GMT
 Note **FIRMA AVANZATA CON SHA256**

*Il certificato e' qualificato conforme alla direttiva europea 1999/93/CE
 Il certificato viene conservato dalla CA per 20 anni
 La chiave privata associata al certificato e' memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/CE*

Firma Valida



[S/N 3001305 \(0x2DCBD9\)](#)



StampaCertificato



Firmatario 2
MARCO GILLI
 Data di verifica 21.04.2015 8:27:26 GMT
 Ente Certificatore InfoCert Firma Qualificata 2
 Codice Fiscale GLLMRC65L11L219L
 Nome Comune Marco Gilli
 Stato IT
 Organizzazione POLITECNICO DI TORINO/00518460019
 Unità Organizzativa PERSONALE
 Codice Identificativo 201550004014
 Validità del certificato Dal 23.02.2015 11:27:51 GMT al 23.02.2018 0:00:00 GMT
 Data e ora della Firma 10.03.2015 11:49:17 GMT
 Data della CRL 21.04.2015 7:30:00 GMT
 Note **FIRMA AVANZATA CON SHA256**

*Il certificato e' qualificato conforme alla direttiva europea 1999/93/CE
 Il certificato viene conservato dalla CA per 20 anni
 La chiave privata associata al certificato e' memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/CE*

Firma Valida



[S/N 363816 \(0x058D28\)](#)



StampaCertificato

Stampa

Stampa la presente videata

Salva origine

Salva il contenuto del file firmato.

Per motivi di sicurezza il contenuto è stato compresso nel file **Ver.17319.vlewebphp01.dmg.infocert.it.convenzione polito-polimi ver 27.pdf.zip** [ZIP - 12856 bytes]



Per estrarre i file compressi, scaricare ed installare WinZip ®

InfoCert © 2010. - P.I. 07945211006 - Tutti i diritti riservati.